

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1320

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GASCO, MIROGLIO, CALVETTI, BOTTA, BALDI, BECCARIA

Presentata il 13 dicembre 1972

Modifica dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, concernente trasferimento alle regioni di funzioni statali in materia di lavori pubblici

ONOREVOLI COLLEGHI! — A norma del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, con la fine del corrente anno verrà definitivamente a scadere la possibilità del Ministero dei lavori pubblici di impegnare le somme mantenute nei residui in relazione agli interventi previsti dalle leggi originarie nel settore delle opere pubbliche trasferito alle competenze delle Regioni a statuto ordinario.

Mentre non si può che concordare con il taglio netto che nel decreto delegato n. 8 è stato dato alle competenze del Ministero dei lavori pubblici in applicazione dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, occorre anche valutare responsabilmente le conseguenze pratiche che il trapasso dei poteri comporterà in un delicato periodo di congiuntura economica.

Gli interventi dello Stato in materia di opere pubbliche richiedono il più delle volte un'opera di studio e progettazione piuttosto prolungata nel tempo da parte di province, comuni, enti e istituzioni operanti nell'ambito locale per cui è da temere che le procedure previste all'articolo 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio

1972, n. 8, comportino in pratica la vanificazione di un rilevante numero di progetti esecutivi, in stadio di avanzata redazione, che gli enti locali hanno predisposto sulla base delle assegnazioni operate a suo tempo dal Ministro dei lavori pubblici in relazione alle leggi specifiche per i vari settori (strade, acquedotti, edilizia scolastica, ecc.).

Come già detto, determinate opere pubbliche necessitano di un periodo anche piuttosto lungo di sondaggi e rilevazioni di dati, cosa questa indispensabile in un paese come il nostro dove vi è una larghissima preminenza di terreni collinari e montani. Inoltre, nel caso specifico della viabilità provinciale, la provvida legge 9 aprile 1971, n. 167, non ha potuto quasi trovare applicazione poiché molte province sono ancora in attesa di veder approvato il piano di intervento redatto sulla base della ripartizione dei fondi ed è quindi mancata la possibilità materiale di predisporre i progetti esecutivi.

Da queste considerazioni prende le mosse la presente proposta di legge che si prefigge di rendere automatico il passaggio alle Regioni a statuto ordinario delle somme mantenute nei residui, per le quali il Ministero dei

lavori pubblici aveva già predisposto una specifica destinazione.

Nel pieno rispetto delle autonomie regionali occorre consentire che l'opera di studio e progettazione già predisposta dagli enti operanti nell'ambito locale non venga interrotta nel momento in cui per le esigenze dell'economia nazionale occorre accelerare la spesa nel settore degli investimenti in opere di pubblica utilità.

Per la stessa ragione si è ritenuto di confermare l'impegno della Cassa depositi e prestiti a somministrare i mutui agli enti locali almeno in tutti i casi in cui ciò era previsto dalle leggi originarie con le quali furono stanziati le somme conservate a residuo e non impegnate cui fa riferimento il citato articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il secondo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, viene sostituito dai commi seguenti:

« Resta altresì, fino alla data del 31 dicembre 1972, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme. Le somme che, alla data predetta, non risultino ancora impegnate saranno attribuite direttamente alle singole Regioni a statuto ordinario in base alla destinazione originaria prevista nelle specifiche leggi di intervento e in base alle assegnazioni operate dal Ministero dei lavori pubblici a favore di province, comuni, enti e istituzioni di ciascuna regione. Nel caso in cui le somme non ancora impegnate di cui al presente articolo si riferiscano a leggi per le quali è previsto l'intervento dello Stato mediante erogazione di contributi pluriennali in misura costante a favore degli enti che costruiscono determinate opere pubbliche, è in facoltà delle singole Regioni confermare o meno l'assegnazione operata a favore degli enti anzidetti dal Ministro dei lavori pubblici assumendo a carico del proprio bilancio il contributo per le annualità successive a quelle mantenute nel conto dei residui. Il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro del tesoro provvederanno congiuntamente con propri decreti al trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle somme di cui sopra.

Resta confermato, in tutti i casi in cui era previsto nelle leggi originarie, l'impegno della Cassa depositi e prestiti di concedere i mutui agli enti e istituzioni beneficiari dei contributi. Le Regioni a statuto ordinario sono tenute a tal fine, a trasmettere alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti i provvedimenti di approvazione dei progetti e di impegno dei contributi ».